

**ALLEGATO A)**

## **CAPITOLATO SPECIALE**

**SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE STRUMENTARIO  
CHIRURGICO GENERICO**

**GARA N.7105484  
CIG:7513957977**

## **1. Oggetto dell'appalto**

Il presente Capitolato disciplina il servizio di riparazione e manutenzione a chiamata dello strumentario chirurgico vario (pinze, forbici, bisturi, parta aghi ecc...) e piccole apparecchiature (sfigmomanometri, fonendoscopi ecc..) in uso presso le sale operatorie e gli ambulatori dell'ASL CN1, la cui durata e importo sono specificati nella lettera di invito.

Di seguito l'elenco esemplificativo e non esaustivo delle attività richieste :

- affilatura scalpelli, forbici, curette, strumentario a lame smontabili o a lama fissa;
- lucidatura rispettando il marchio CE e il codice identificativo dello strumento;
- pulizia con ultrasuoni;
- sostituzione inserti in tungsteno dei portaghi e tronchese;
- rigenerazione delle impugnature di scalpelli, curettes, osteotomi, martelli, ecc.
- sostituzione perni e viti a luer di ossivore, tronchese, ecc.
- ricambio di punta in ceramica (pinza bipolare e ferri laparoscopici);
- teflonatura senza modificare la caratteristica intrinseca dello strumento;
- riplastificazione e cromature;
- marcatura identificativa di provenienza;
- eventuale marcatura della data di avvenuta riparazione.

## **2. Prescrizioni tecniche e modalità di esecuzione del servizio**

### **a) CARATTERISTICHE TECNICHE DI LAVORAZIONE**

Le tecniche di lavorazione usate per le affilature ed i relativi controlli affinché lo strumentario fornisca le necessarie garanzie per l'uso cui è destinato devono rispondere alle seguenti prescrizioni minime:

**Le operazioni di affilatura dovranno essere eseguite a regola d'arte, rispettando e senza alterare le caratteristiche tecniche di ogni strumento, conservandone la geometria (forma), la funzionalità originale, la codifica originale del fabbricante, evitando la cancellazione del numero di codice identificativo dello strumento e la marcatura CE e dovranno rispettare le seguenti specifiche:**

- asportazione minima di materiale fino al ripristino del filo;
- rispetto degli angoli di taglio ottimali
- verifica durezza lama
- lucidatura.

#### **Affilatura e manutenzione di strumentario chirurgico:**

Le operazioni dovranno essere eseguite a regola d'arte e dovranno rispettare le seguenti specifiche:

##### **– Strumentario chirurgico a lame smontabili:**

- smontaggio e affilatura lame smontabili con asportazione minima di materiale fino al ripristino del filo;
- rispetto dell'angolo di taglio;

- verifica ed eventuale sostituzione della vite;
- lucidatura.
  
- **Strumentario chirurgico a lama fissa:**
  - ripristino del filo e del piano di taglio con asportazione minima di materiale;
  - controllo e ripristino della coincidenza delle lame;
  - ripristino dell'angolo di taglio;
  - lucidatura.
  
- **Manutenzione strumentario chirurgico in genere** (di sala operatoria, reparti, ambulatori ecc.)
  - smontaggio e pulizia dei particolari;
  - verifica della funzionalità;
  - sostituzione di eventuali elementi rotti/usurati con pezzi di ricambio originali o, qualora non disponibili, ricambi equivalenti certificandone la perfetta funzionalità e compatibilità;
  - lucidatura;
  - pulizia con ultrasuoni.

b) **PRELIEVO**

Il prelievo dello strumentario chirurgico da riparare e/o affilare, da effettuarsi su richiesta dei coordinatori infermieri, dovrà avvenire a carico dell'impresa affidataria, **entro 2 giorni lavorativi dalla chiamata**, direttamente presso le Camere Operatorie degli ospedali di Mondovì, Saluzzo e Ceva e dalla centrale di sterilizzazione di Savigliano nell'orario da concordare con i coordinatori infermieristici ovvero presso l'ufficio ordini – sedi di Savigliano e Mondovì – per lo strumentario proveniente da tutti gli altri reparti e servizi.

A seguito del ritiro l'impresa dovrà recarsi presso l'Ufficio ordini sedi di Savigliano (per i ferri ritirati a Savigliano e Saluzzo) e Mondovì (per i ferri ritirati a Mondovì e Ceva) per la compilazione del documento di trasporto.

c) **CONSEGNA**

La consegna dello strumentario riparato e/o affilato si intende franco reparto ovvero franco ufficio ordini, a seconda del luogo dove sono stati ritirati, con imballo a carico dell'impresa affidataria, e dovrà avvenire **tassativamente entro 10 giorni lavorativi** dal prelievo del materiale.

**La riparazione deve essere corredata da apposita certificazione e il periodo di garanzia per le riparazioni deve essere non inferiore a 3 mesi dalla restituzione del prodotto.**

d) **SOSTITUZIONE STRUMENTO**

Qualora la riparazione riguardasse strumenti assolutamente necessari per assicurare il normale andamento dell'attività operatoria, l'impresa affidataria dovrà provvedere entro 3 giorni lavorativi, senza alcun onere aggiuntivo, alla sostituzione del medesimo con analogo strumento, fino all'effettuazione della lavorazione.

Sarà cura della struttura richiedente segnalare all'affidatario la necessità della sostituzione.

e) **DOCUMENTI DI TRASPORTO**

Le bolle di consegna del materiale dovranno essere dettagliate e dovranno contenere la medesima descrizione della riparazione riportata nella richiesta della struttura di provenienza.

In particolare, per quanto concerne la riparazione degli sfigmomanometri, dovranno sempre essere dettagliati, nei documenti di trasporto, gli eventuali pezzi sostituiti.

f) **RIPARAZIONI NON PREVISTE**

In caso di riparazioni non previste nel modello di offerta allegato sub B) o qualora il costo delle riparazioni quotate in offerta dovesse risultare antieconomico rispetto al costo di un'eventuale sostituzione dello strumentario, l'impresa affidataria dovrà tassativamente rilasciare apposito preventivo di spesa, relativo sia alla riparazione che all'eventuale sostituzione, ed attendere l'accettazione del medesimo prima di procedere all'esecuzione del lavoro. In caso contrario, questa Amministrazione non darà corso alla liquidazione dell'intervento.

**Sarà responsabilità dell'impresa aggiudicataria eseguire i lavori di riparazione garantendo il mantenimento dei requisiti del dispositivo medico in ottemperanza alla Direttiva 93/42/CEE.**

### **3. Accettabilità del servizio**

Il controllo sul buon esito del servizio in relazione al materiale consegnato a seguito della riparazione o affilatura verrà effettuato dagli utilizzatori. Resta inteso che la firma per ricevuta, rilasciata al momento della consegna, non impegnerà all'accettazione l'ASL CN1, che si riserva il diritto di verificare la buona esecuzione del servizio in sede di effettivo utilizzo dello strumentario riparato e/o affilato.

I prodotti che presentano difetti verranno tenuti a disposizione del Fornitore del servizio e restituiti allo stesso che dovrà provvedere ad un ulteriore intervento di manutenzione e/o affilatura, senza costi aggiuntivi per l'ASL. L'accettazione della merce non solleva il Fornitore dalla responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine a vizi apparenti od occulti della merce riparata non rilevabili all'atto della consegna.

### **4. Contestazioni, controversie ed inadempienze contrattuali**

Mancando o ritardando il Fornitore ad uniformarsi agli obblighi contrattuali, l'ASLCN1 potrà provvedere alla esecuzione del servizio presso altro fornitore, addebitando alla Ditta fornitrice l'eventuale maggiore spesa.

In caso di ingiustificato ritardo nelle consegne del materiale riparato e/o affilato, l'ASLCN1 potrà applicare a carico del fornitore inadempiente una penale nella misura giornaliera del 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento. Le eventuali penalità ed il maggior prezzo per l'acquisto del servizio da altre Ditte verranno trattenute, senza l'obbligo di preventiva comunicazione, sull'importo dovuto all'appaltatore per le forniture già effettuate.

Non si darà luogo al pagamento delle fatture sino a che la Ditta fornitrice non avrà provveduto al versamento dell'importo relativo alle maggiori spese sostenute ed alle penali notificate, conseguenti alle inadempienze contrattuali.

Dopo tre successive contestazioni scritte per inadempienza, l'ASL avrà la facoltà di recedere dal contratto con preavviso di giorni 15 da comunicare mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

## **5. Responsabilità dell'impresa**

La Responsabilità tecnica delle riparazioni è totalmente a carico della Ditta esecutrice del servizio anche nei confronti dei pazienti e degli operatori per eventuali infortuni determinati dall'uso degli strumenti non adeguatamente riparati esonerando l'Azienda da ogni responsabilità. L'aggiudicatario assume ogni responsabilità per infortuni e danni, a persone e cose, arrecati all'Ente o a terzi per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, anche esterni, nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, sollevando pertanto l'Azienda da qualsiasi obbligazione nei confronti di terzi.

L'Impresa sarà sempre direttamente e pienamente responsabile della totalità dei danni accertati arrecati a persone o cose che, a giudizio dell'Azienda, risultassero imputabili ad essa o a comportamenti omissivi del personale dipendente dall'Impresa stessa. L'Impresa, in ogni caso, dovrà provvedere senza indugio a proprie spese alla riparazione e sostituzione delle parti od oggetti danneggiati e ad esonerare l'Azienda da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo. Qualora l'Impresa o chi per essa non dovesse provvedere al risarcimento ed alla riparazione del danno, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, l'Azienda si riserva la facoltà di trattenere l'importo dovuto dal deposito cauzionale o dai crediti vantati dalla Impresa. L'Azienda non risponderà di eventuali ammanchi, danneggiamenti o furti di qualsiasi natura e per qualsiasi causa, dei materiali ed attrezzi dell'Impresa dislocati presso le strutture nelle quali è prestato il servizio. L'impresa è obbligata ad applicare ad ogni proprio dipendente, impiegato nei servizi di cui trattasi, le condizioni retributive e normative risultanti da leggi e regolamenti, nonché da contratti collettivi di lavoro e deve provvedere ad assicurare i propri dipendenti sia per gli infortuni sul lavoro che per tutte le assicurazioni contro le malattie e sociali, fornendo, tramite certificati dei rispettivi istituti assicurativi, la prova di avere adempiuto a tali obblighi.

## **6. Obblighi comportamentali**

Il personale impiegato nell'espletamento del servizio deve attenersi alle seguenti regole comportamentali:

- collaborare con diligenza, ottemperando alle disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dall'Azienda Sanitaria, anche in relazione alle norme vigenti in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro;
- rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dei singoli ordinamenti ai sensi dell'art. 24 della L. 7 agosto 1990 n. 241;
- non utilizzare ai fini privati le informazioni di cui si trovasse a disporre;
- eseguire con sollecitudine le disposizioni inerenti l'espletamento del servizio impartite dall'Azienda Sanitaria;

- avere cura dei beni eventualmente a lui affidati;
- non chiedere né accettare a qualsiasi titolo compensi, regali o altre utilità in connessione con la prestazione lavorativa;
- rispettare le disposizioni in materia di tutela dei dati personali di cui al D. Lgs. n. 196/2003, con particolare attenzione ai dati sensibili cui dovesse venire a conoscenza nell'esecuzione del servizio.

Più in generale, l'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente capitolato, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta e le prescrizioni previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e dal Codice di Comportamento, pubblicati sul sito internet dell'ASL, all'indirizzo: <http://www.aslcn1.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/altri-contenuti-corruzione/>.

In caso di violazione delle disposizioni del Codice di comportamento dell'Azienda Sanitaria Locale CN1 da parte dei dipendenti e collaboratori dell'Impresa, la stessa sarà tenuta ad adottare i provvedimenti volti a rimuovere la situazione di illegalità segnalata dall'Azienda Sanitaria, nonché le eventuali conseguenze negative e a prevenire la reiterazione delle violazioni del codice. La mancata osservanza del sovra specificato obbligo comporta la risoluzione del contratto.

## **7. Norme in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro**

Come previsto dall'art. 26 del D.Lgs. nr. 81/2008, l'Azienda committente promuove la cooperazione e il coordinamento per garantire l'attuazione delle misure di sicurezza durante le attività oggetto dell'affidamento e, in tale contesto, ha elaborato il "Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze" (DUVRI) che si allega alla presente Capitolato, contenente le indicazioni operative e gestionali atte ad eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze.

A seguito di valutazione condotta dal Servizio Prevenzione e Protezione dell'ASL, la fornitura oggetto di gara è soggetta a rischi d'interferenza e pertanto è previsto a tale titolo, un onere di spesa di euro 200,00.

Il DUVRI, così come redatto dall'Azienda potrà essere eventualmente aggiornato, anche su proposta della Ditta in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico, organizzativo incidenti sulle modalità di realizzazione; tale documento potrà, inoltre, essere integrato in seguito a proposte della Ditta, a seguito della valutazione del committente e dovrà allegarsi alla convenzione.

E' fatto obbligo comunque alla Ditta, al fine di garantire la sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, di effettuare la valutazione dei rischi e tutto quanto previsto dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro per quanto attiene alle attività oggetto del presente capitolato (individuazione misure di tutela tecniche, procedurali, dispositivi di

protezione individuali, informazione e formazione, utilizzo attrezzature di lavoro conformi al D.Lgs. 81/08).

La Ditta dovrà considerare, oltre ai rischi specifici legati all'attività svolta, anche quelli legati, in particolare, ai locali/aree stessi, alla circolazione, agli impianti elettrici e all'emergenza. In particolare dovrà integrare il proprio piano di emergenza con quello della Committente.

La Ditta dovrà informare la Committente dei rischi introdotti nei locali/aree di sua competenza, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 81/08 e predisporre tutta la documentazione prevista nel Documento Unico di valutazione dei rischi di interferenza allegato alla presente lettera.

La Ditta attraverso un suo Responsabile dovrà partecipare a tutte le attività di coordinamento e di cooperazione organizzate dalla Committente nell'ambito di applicazione dell'articolo 26 del D.Lgs 81/08 secondo le modalità e la documentazione previste nel DUVRI.

#### **8. Cessione del contratto e subappalto**

Non sono consentiti Sono espressamente vietati la cessione, anche solo parziale, del contratto e il subappalto.

#### **9. Risoluzione**

Ai sensi della normativa vigente, l'Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione del contratto unicamente comunicando all'Impresa aggiudicataria la propria decisione senza, con ciò, rinunciare al diritto di chiedere il risarcimento dei danni eventualmente subiti, nei seguenti casi:

- a) in caso di ripetuta o grave inosservanza delle clausole contrattuali;
- b) per grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- c) per cessione del contratto o subappalto non autorizzati dall'Azienda Sanitaria o oltre i limiti di legge;
- d) fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, amministrazione controllata dell'appaltatore;
- e) sospensione o interruzione del servizio per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- f) violazione degli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 11 del presente Capitolato;
- g) inadempienze nell'esecuzione del servizio che comportino penalità per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale;
- h) ipotesi contemplate dall'art. 108, commi 1 e 2 del Codice dei Contratti Pubblici
- i) in ogni altro caso previsto dal Codice dei contratti pubblici o altre disposizioni in materia.

### **10. Recesso**

E' riconosciuta all'Azienda Sanitaria, ai sensi dell'art. 1671 C.C. e dell' art. 109 del Codice dei Contratti Pubblici, la piena facoltà di recedere, anche solo parzialmente, in qualsiasi momento e senza necessità di giustificazione, dal contratto.

La data del recesso verrà comunicata mediante lettera A.R. o PEC ed avrà effetto venti (20) giorni dopo il ricevimento di tale comunicazione.

### **11. Convenzioni CONSIP o SCR Piemonte**

Qualora dopo l'aggiudicazione dovessero essere attivati Accordi Quadro o Convenzioni CONSIP o della Centrale di committenza regionale relativamente al servizio in oggetto, l'Amministrazione si riserva di procedere senza indennizzo al recesso dal contratto senza che l'impresa possa sollevare eccezioni di sorta, salvo che la stessa si renda disponibile ad allinearsi alle quotazioni, ove più vantaggiose, previste dalle Convenzioni CONSIP S.p.A. o SCR Piemonte S.p.A.

### **12. Foro competente**

Per ogni controversia che dovesse insorgere in dipendenza della fornitura sarà competente il Foro di Cuneo.

### **13. Normativa di riferimento**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato Speciale, si rinvia al Codice dei contratti pubblici, al Codice Civile e alle altre disposizioni in materia.

#### **ALLEGATI:**

1-documento di valutazione dei rischi interferenza(DUVRI)





**Sede legale ASL CN1**

Via Carlo Boggio, 12 - 12100 Cuneo (CN)

P.IVA 01128930045

T. 0171.450111 - F. 0171.1865270

[protocollo@aslcn1.legalmailPA.it](mailto:protocollo@aslcn1.legalmailPA.it)